

**REGOLAMENTO (CE) N. 839/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 maggio 2002**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 2090/98 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

Il regolamento (CE) n. 2090/98 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'applicazione della politica comune della pesca occorre aggiornare una base dati di riferimento relativa alle caratteristiche delle navi della flotta peschereccia della Comunità e che costituisce lo schedario comunitario delle navi da pesca previsto dal regolamento (CE) n. 2090/98 <sup>(3)</sup>.
- (2) Gli Stati membri devono controllare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione per alimentare la base dati.
- (3) Occorre integrare nella base dati le informazioni relative alle licenze di pesca rilasciate in conformità del regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca <sup>(4)</sup>.
- (4) La base dati deve contenere le informazioni richieste nell'ambito degli accordi bilaterali di pesca tra la Comunità e gli Stati terzi.
- (5) Vanno inoltre inseriti nella base dati complementi d'informazione al fine di rispettare gli obblighi internazionali della Comunità sugli scambi di dati destinati all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), conformemente alla decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2090/98.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

- 1) È inserito l'articolo 3 bis seguente:

*«Articolo 3 bis*

Le informazioni aggiunte nell'allegato I dal regolamento (CE) n. 839/2002 sono comunicate alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 per le navi che dispongono di una licenza di pesca e la cui lunghezza fuori tutto è pari o superiore a 15 metri oppure la cui lunghezza tra le perpendicolari è pari o superiore a 12 metri.

Per le navi che dispongono di una licenza di pesca e la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 15 metri oppure la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a 12 metri, dette informazioni sono comunicate alla Commissione entro il 31 dicembre 2003.»

- 2) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 5*

La Commissione registra le informazioni relative alle navi da pesca trasmesse dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento nella base dati che costituisce lo schedario, purché siano conformi agli allegati del presente regolamento.

Gli Stati membri hanno accesso ai dati dello schedario relativi alla loro flotta.»

- 3) È inserito l'articolo 5 bis seguente:

*«Articolo 5 bis*

Ogni nave è identificata unicamente dal proprio numero interno definito nell'allegato I.

Tale numero è attribuito definitivamente al momento della prima iscrizione della nave in un registro nazionale. Esso non può essere successivamente modificato né riattribuito, nemmeno qualora la nave sia trasferita da o verso un altro Stato membro oppure distrutta, ritirata dalla pesca o assegnata ad altre attività.»

- 4) Gli allegati da I a V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93.

<sup>(5)</sup> GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.